

DECRETO RISTORI BIS

ADEMPIMENTO

Decreto Ristori bis: prevista anche la proroga dei versamenti delle imposte

È stato pubblicato il Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dalle ultime misure adottate dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce:

- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- cancellazione della seconda rata IMU 2020
- proroga del secondo acconto dei soggetti ISA senza calo del fatturato
- sospensione dei versamenti di IVA e ritenute

DA SAPERE

Sospensione dei versamenti: dubbi sugli effetti fiscali delle ordinanze

L'INPS ha cristallizzato la sospensione dei versamenti contributivi alle zone rosse individuate dalle ordinanze del 4 e del 10 novembre; le ordinanze successive sono ininfluenti rispetto alla scadenza del 16 novembre. Così, ad esempio, i soggetti che operano in Campania sono obbligati a versare i contributi entro lunedì 16 novembre. E per le scadenze fiscali? In assenza di istruzioni, un soggetto con domicilio fiscale o sede operativa in Campania (zona rossa dal 15 novembre) deve versare l'IVA e le ritenute entro il 16 novembre? Se si applica lo stesso principio dell'INPS la risposta è affermativa. Diversamente, si potrà fruire della sospensione: in tale ipotesi, però, l'ambito di applicazione della sospensione sarà diverso ai fini previdenziali e fiscali.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Esenzione IVA per diritti d'autore

Lavoro - Cumulo redditi lavoro autonomo e pensione

Scadenze dal 19 novembre al 3 dicembre 2020

ADEMPIMENTI

Decreto Ristori bis: prevista anche la proroga dei versamenti delle imposte

di Paolo Parisi e Paola Mazza

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dalle ultime misure adottate dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori provvedimenti volti a dare supporto ai settori maggiormente coinvolti dalle disposizioni restrittive emesse per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con i D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dalle ultime misure adottate dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori provvedimenti volti a dare supporto ai settori maggiormente coinvolti dalle disposizioni restrittive emesse per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con i D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020

Tra gli aiuti varati dal Governo con il nuovo Decreto Ristori bis si pongono all'attenzione:

- 1) il **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- 2) cancellazione della seconda rata IMU 2020;
- 3) la **proroga del secondo acconto dei soggetti ISA** senza calo del fatturato;
- 4) la sospensione dei versamenti di IVA e ritenute.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Il Decreto Ristori bis (art. 4 del D.L. n. 149/2020) prevede un'ulteriore estensione (in aggiunta a quella prevista dal Decreto Ristori, art. 8 del D.L. n. 137/2020) del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda (art. 28 del D.L. n. 34/2020):

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del decreto in commento (riportato di seguito), cioè le attività, individuate mediante i codici ATECO;
- per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale;
- caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate che hanno subito limitazioni ad opera del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (quindi, anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del D.L. n. 34/2020, sicché, ad esempio, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31 gennaio 2020).

Attenzione

Si rammenta, per completezza, che l'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto (al ricorrere di particolari condizioni) un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Il credito d'imposta è commisurato "all'importo versato nel periodo d'imposta 2020" con riferimento a:

- i) ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- ii) aprile, maggio e giugno 2020, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale. Il credito d'imposta spetta:
 - 1) nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
 - 2) nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni) complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2020, è stata riconosciuta la possibilità di accedere al credito in parola (seppur in misura ridotta) anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Per tali imprese, il credito d'imposta spetta:

- 1) nella misura del 20% dell'ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
- 2) nella misura del 10% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.

Anche il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina in argomento, prevedendo che:

- per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%;
- possono accedere all'agevolazione anche le strutture termali (indipendentemente dal volume dei ricavi realizzati nel 2019);
- il credito spetta anche con riferimento al canone pagato relativo al mese di giugno 2020 (ovvero il mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale);
- per le imprese turistico ricettive, diverse dalle precedenti, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.

Le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Seconda rata IMU 2020 cancellata

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nel sopraccitato Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.



Si rammenta che con il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di modificare l'impianto esistente delle aliquote e ampliare le esenzioni previste per l'anno 2020. In particolare:

- viene prevista la possibilità dei Comuni di deliberare un aumento dell'aliquota massima IMU del 0,08% in sostituzione della maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019;
- viene previsto l'esonero dal pagamento della seconda rata IMU per l'anno 2020 a favore di immobili:
 - a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - e) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


Le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Secondo acconto dei soggetti ISA prorogato senza calo del fatturato

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 (riportato in seguito) e nel soprariportato Allegato 2:

- aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (D.P.C.M. 3 novembre 2020);
ovvero
- esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

La proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista dal D.L. n. 104/2020 (calo nel primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).



Si rammenta che il D.L. n. 104/2020 in presenza di un calo di fatturato nel primo semestre dell’anno di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).



Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U.I.R.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Sospensione dei versamenti di IVA e ritenute

Con l'art. 7 del c.d. Decreto Ristori bis viene prevista un'ulteriore sospensione dei versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove

restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si riferisce ai versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- all’IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.



Rientrano, pertanto, nella sospensione alcuni versamenti periodici in scadenza il 16 novembre 2020.

In relazione all’IVA, rientrano nella sospensione:

- sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16 novembre;
- sia il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

La sospensione si riferisce pure ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Infine, possono beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria) e che:

- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. “Ristori-bis”;
- ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- ovvero
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

DA SAPERE

Sospensione dei versamenti: dubbi sugli effetti fiscali delle ordinanze

di Nicola Forte

L'INPS ha cristallizzato la sospensione dei versamenti contributivi alle zone rosse individuate dalle ordinanze del 4 e del 10 novembre; le ordinanze successive sono ininfluenti rispetto alla scadenza del 16 novembre. Così, ad esempio, i soggetti che operano in Campania sono obbligati a versare i contributi entro lunedì 16 novembre. E per le scadenze fiscali? In assenza di istruzioni, un soggetto con domicilio fiscale o sede operativa in Campania (zona rossa dal 15 novembre) deve versare l'IVA e le ritenute entro il 16 novembre? Se si applica lo stesso principio dell'INPS la risposta è affermativa. Diversamente, si potrà fruire della sospensione: in tale ipotesi, però, l'ambito di applicazione della sospensione sarà diverso ai fini previdenziali e fiscali. Con errori inevitabili.

Il meccanismo automatico adottato dal Governo e fondato su ben 21 indicatori al fine di graduare le restrizioni all'interno delle singole Regioni, in funzione del relativo rischio (area gialla, arancione e rossa), determinerà, inevitabilmente, numerosi dubbi relativi alle sospensioni fiscali e contributive applicabili.

Il primo esempio trova origine nei chiarimenti forniti dall'INPS con le circolari n. 128 e n. 129 del 12 e 13 novembre 2020 e riguardanti la scadenza relativa al versamento dei contributi dovuti entro il 16 novembre.

Secondo l'istituto di previdenza, agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre, si deve tenere conto degli ambiti territoriali individuati dalle ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020. Pertanto, si considerano nella zona rossa le seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Sulla base di questi chiarimenti, saranno obbligati a versare i contributi previdenziali entro oggi (16 novembre), ad esempio, i contribuenti che operano nella Campania diventata "zona rossa" con effetto da domenica. Secondo l'INPS, questa inclusione "postuma" non ha effetti sulla scadenza di lunedì. Pertanto, il versamento dei contributi previdenziali è dovuto.

L'abrogazione implicita e l'ambito di applicazione della sospensione

Secondo i chiarimenti forniti dall'INPS, l'art. 11 del D.L. n. 149/2020 (decreto Ristori bis) supera completamente il testo dell'art. 13 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori). Pertanto, secondo questa interpretazione, il periodo della sospensione riguarda esclusivamente i contributi di ottobre che scadono il 16 novembre. L'affermazione del primo decreto, che fa riferimento ai contributi la cui competenza è relativa al mese di novembre, quindi aventi scadenza il 16 dicembre, risulta così completamente superata.

Per effetto di tale interpretazione risulta chiarito anche l'ambito applicativo della norma per ciò che riguarda i premi dovuti all'INAIL che, secondo le circolari citate, restano dovuti e devono essere versati entro la scadenza del 16 novembre.

Rientrano nella sospensione anche le rate in scadenza nel mese di novembre relative alla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'INPS. Invece, lo stesso beneficio non si applica rispetto alla terza rata in scadenza nel mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto Rilancio (n. 34/2020). Si tratta dei debiti previdenziali sospesi relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio, rateizzabili in quattro rate, la prima con scadenza il 16 settembre 2020 e le successive tre con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'istituto di previdenza ritiene completamente superato l'art. 13, D.L. n. 137/2020 anche per ciò che riguarda il profilo soggettivo. Possono fruire della sospensione in commento i datori di lavoro privati la cui unità produttiva è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del D.L. n. 149/2020. Questo allegato risulta più ampio rispetto Allegato 1 del D.L. n. 137/2020, il cui riferimento risulta ora completamente superato.

La sospensione riguarda anche i datori di lavoro privati la cui unità produttiva o operativa è ubicata nelle zone rosse a condizione, però, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). Si tratta della previsione di cui all'art. 11, comma 2 del citato decreto. A tal proposito si osservi che la circolare INPS n. 128/2020 (paragrafo 2.1) per errore include nella sospensione anche le sedi operative ubicate nella zona arancione, ma il paragrafo 2.1 della successiva circolare n. 129/2020 fa correttamente riferimento alla zona rossa.

Il versamento dell'IVA e delle ritenute

È stato già anticipato come, sotto il profilo temporale, l'INPS abbia cristallizzato la sospensione alle aree rosse individuate dalle ordinanze del 4 novembre e del 10 novembre. Pertanto, i soggetti che operano ad esempio in Campania saranno obbligati a versare i contributi lunedì 16 novembre. Sono dunque ininfluenti, secondo l'Istituto di previdenza, le ordinanze successive al 10 novembre rispetto alla scadenza del 16 novembre.

Ora, però, mancano completamente le istruzioni per ciò che riguarda le scadenze fiscali. Ci si deve domandare, ad esempio, se un soggetto che ha domicilio fiscale o la sede operativa in Campania (diventata zona rossa da domenica) sia o meno obbligato a versare lunedì 16 novembre l'IVA e le ritenute.

Se si applicherà lo stesso principio dell'INPS, la risposta sarà affermativa.

Diversamente, ove fosse rilevante anche l'ultima ordinanza, si potrà fruire della sospensione ai fini fiscali. In tale ipotesi l'ambito di applicazione della sospensione sarà diverso ai fini previdenziali e fiscali.

È evidente che, alla luce di questa situazione, gli errori saranno inevitabili

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Cessione ramo azienda: trattamento fiscale

L'operazione qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 546

Bonus adeguamento: nuovi spazi per clientela

Gli interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, non rientrano tra gli investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 120 del decreto Rilancio, con il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: si tratta di un intervento non rientrante tra quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 545

Fondo perduto nei centri storici: modello

A partire **dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021**, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza Covid 19 possono presentare **domanda per il contributo** a fondo perduto previsto dal decreto Agosto.

Le domande possono essere inviate tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione. Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471

Contribuente regime forfetario: sconto in fattura

Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel superbonus del 110%, il contribuente che applica il regime forfetario, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione e il rispetto degli adempimenti richiesti, potrà avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del decreto Rilancio.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 543

Piano Transizione 4.0: bonus investimenti

Nell'ambito del Piano Transizione 4.0, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 544 e 542

Crediti da imposta sulle assicurazioni

Il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 541

Esenzione IVA per diritti d'autore

Sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, con specifiche eccezioni.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 540 del 12 novembre 2020 con cui ha ricordato che in tal modo si sottraggono all'imposizione ai fini dell'Iva solo le transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 540

Lotteria scontrini: validità dati da inviare

I soggetti tenuti all'invio dei dati al **sistema Tessera Sanitaria** per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il **cliente consumatore finale richiede** all' esercente **l'acquisizione del codice lotteria** in alternativa al codice fiscale.

I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all' esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 11 novembre 2020, n. 351449

Gruppo IVA: verifica del vincolo finanziario

La meccanica di funzionamento del gruppo IVA porta a escludere che possano entrare a far parte del gruppo, in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti

dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile.

Le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del gruppo, nella diversa ipotesi in cui la Casa Madre eserciti un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, aderenti al gruppo IVA.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 novembre 2020, n. 539

Linee guida su fissazione e trattazione udienze

Le linee guida relative alla fissazione e trattazione delle udienze del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria evidenziano che il **Decreto Ristori non vieta di continuare a celebrare le udienze in presenza**, laddove le **condizioni sanitarie e locali lo consentano**, valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo, come giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria. In tal caso sarà comunque necessario mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettare il divieto di assembramento.

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, delibera 10 novembre 2020 n. 1230

Antiriciclaggio: comportamenti anomali

Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, con la comunicazione del 10 novembre 2020 l'UIF aggiorna gli schemi di anomalia adottati nel 2010 e nel 2012 - rispettivamente in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni - e pubblica un nuovo schema dedicato alla cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

UIF, comunicazione 10 novembre 2020

Superbonus cumulabile con bonus facciate

E' possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano **distintamente contabilizzate le spese** riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. L'Agenzia delle Entrate ha anche approfondito la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile, necessario per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 novembre 2020, n. 538

Antiriciclaggio: nuove categorie di operazioni

L'Unità di Informazione finanziaria ha reso noto che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette, sono state individuate nuove categorie per le **operazioni effettuate all'estero** in regime di libera prestazione di servizi.

E' quindi integrato il dominio della "**categoria di segnalazione**" valorizzabile dai segnalanti con **due nuovi codici di classificazione** specifici:

- 005 - Cross-border report - ML, per le segnalazioni attinenti al **riciclaggio**;
- 006 . Cross-border report - TF per le segnalazioni relative al finanziamento del **terrorismo**.

UIF, comunicato 9 novembre 2020

Superbonus: riporto dello sconto nella e-fattura

In risposta a una FAQ pubblicata il 9 novembre 2020, Assosoftware ha chiarito come deve essere correttamente compilato il **file xml** nel caso in cui si debba emettere una fattura elettronica per l'esecuzione di lavori che accedono all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l'efficienza energetica e si voglia applicare al cliente lo sconto direttamente in fattura come previsto dall'art.121 del decreto Rilancio

Assosoftware risposta FAQ 9 novembre 2020

Corrispettivi e lotteria scontrini: proroga

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i soggetti IVA che esercitano le attività di commercio al minuto, il cui volume d'affari non superi i 400.000 euro, che non si sono ancora dotati di registratori telematici né utilizzano la procedura web messa a disposizione sul proprio sito dall'Agenzia delle entrate, il Decreto Rilancio ha **esteso fino al prossimo 1° gennaio 2021** il periodo di moratoria dall'applicazione delle ordinarie sanzioni.

Assonime, circolare 9 novembre 2020, n. 27

LAVORO

Sospensione contributi Ristori: denuncia

L'INPS indica la **procedura da seguire per la compilazione della denuncia contributiva** di competenza del mese di ottobre 2020, con riferimento ai datori di lavoro privati che fruiscono della sospensione dei versamenti. A seguito dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti, le aziende più colpite dai provvedimenti emanati per contenere il contagio, possono sospendere i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dei decreti legge Ristori e Ristori bis.

INPS, circolare 13 novembre 2020, n. 129

Sgravio alternativo alla Cig: fruizione Uniemens

L'INPS interviene riguardo l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. L'Istituto detta la procedura di fruizione che include la **preventiva trasmissione telematica dell'istanza**, a seguito della quale viene attribuito il **codice 2Q**, e la successiva esposizione del beneficio in denuncia contributiva Uniemens.

INPS, messaggio 13 novembre 2020, n. 4254

Premio nascita gravidanza o adozioni plurime

L'INPS fornisce chiarimenti in ordine alla **presentazione della domanda** per l'erogazione del premio nascita in caso di gravidanze plurime e di affidamento o

adozioni plurime. Le modalità di erogazione del premio variano in base al fatto che la domanda sia presentata in corso di gravidanza oppure dopo la nascita o ad adozione avvenuta.

INPS, messaggio 13 novembre 2020, n. 4252

Reddito di emergenza Covid-19: sussidio

Nuove misure in materia di reddito di emergenza: il trattamento viene prorogato per ulteriori due mesi, **fino al 31 dicembre 2020**, in applicazione della disciplina transitoria introdotta dal decreto Ristori. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati **non devono presentare una nuova domanda se già percettori del sussidio**. Gli esiti saranno consultabili on line da parte del cittadino o dell'intermediario che ha trasmesso la domanda

INPS, messaggio 12 novembre 2020, n. 4247

Ristori bis: sospensione versamenti contributivi

Arrivano le indicazioni, da parte dell'INPS, in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali introdotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ripresa dei versamenti, da parte dei soggetti interessati dalle restrizioni allo svolgimento delle attività produttive, dovrà avvenire **a partire dal 16 marzo 2021, in unica soluzione o fino ad un massimo di 4 rate**.

INPS, circolare 12 novembre 2020, n. 128

Cumulo redditi lavoro autonomo e pensione

L'INPS interviene riguardo la disciplina della cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019. Nel documento di prassi l'Istituto specifica **quali sono le tipologie di reddito e le categorie di soggetti** cui si applica **l'obbligo di dichiarare e trasmettere i dati reddituali**. I pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono inoltre tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2020.

INPS, messaggio 12 novembre 2020, n. 4231

AGENDA

Scadenze dal 19 novembre al 3 dicembre 2020

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	NOVEMBRE 2020	
venerdì 20	Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici	
mercoledì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
sabato 28	Termine presentazione istanza fondo ristorazione	
lunedì 30	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta	
	Dichiarazione integrativa Unico ed IRAP anni precedenti	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Opzione per il consolidato nazionale	
	Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax	
	Opzione per la tassazione per trasparenza	
	Opzione per patent box	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	

	Remissione in bonis	
	Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet della dichiarazione Redditi 2020 e della dichiarazione IRAP	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 e IRAP 2020 società con esercizio a cavallo	
	Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti	
	Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento prima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale	
	Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	
	Versamento rateale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter)	
	Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie	
	Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi a Redditi 2020 SC e ENC ed IRAP 2020	
	Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi a Redditi 2020 PF e SP	
	DICEMBRE 2020	
Martedì 1	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	